


COMUNE DI BUSSERO

(Provincia di Milano)

SERVIZIO TRIBUTI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA ESERCITATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA TRIBUTARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 12.2.2001
Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27.2.2002
Modificato con deliberazione di C.C. n. 68 del 20.12.2007
TESTO COORDINATO.

INDICE:

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Articolo 2 – ANNULLAMENTO E REVOCA D’UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.....	3
Articolo 3 – RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE	3
Articolo 4 – IPOTESI DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO O DI RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.....	3
Articolo 5 – CRITERI DI PRIORITA’	4
Articolo 6 – ORGANI COMPETENTI PER L’ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D’UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	4
Articolo 7 – ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI.....	4
Articolo 8 – RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	4
Articolo 9 – ENTRATA IN VIGORE	4

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Articolo 2 – ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Articolo 3 – RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

Articolo soppresso dal 1/01/2008 come da deliberazione consiliare n. 68 del 20/12/2007.

Articolo 4 – IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
 - d) doppia imposizione o tassazione;
 - e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
 - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 – CRITERI DI PRIORITA'

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Articolo 6 – ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Sindaco.

Articolo 7 – ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'ufficio che ha emanato l'atto.

Articolo 8 – RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al responsabile del tributo.

Articolo 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo e della successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del comune.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 9 del 12/02/2001.

Modificato dal C. C. con atto n. 13 del 27/02/2002 e con atto n. 68 del 20/12/2007.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n.68 del 20/12/2007, di modifica, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 11/01/2008 al giorno 26/01/2008 ed è divenuta esecutiva il 22/01/2008 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, lì 28/01/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

Le modifiche al presente regolamento, già in vigore dal 21/03/2001, ENTRANO IN VIGORE dal giorno 1/01/2008. Il regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 14

Bussero, lì 28/01/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia